

istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l'inoltro di una denuncia all'autorità giudiziaria; tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell'amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell'A.G., cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l'accesso garantito all'interessato dall'art. 22, l. 7 agosto 1990 n. 241, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 24, l. n. 241/1990».

La mera trasmissione degli atti al vaglio della magistratura penale, in assenza di un atto di sequestro, non comporta che gli stessi siano coperti da segreto, sì che l'accesso non può essere né negato né differito. Infatti ammettere il divieto di accesso per tutti gli atti connessi a denunce comporterebbe l'arbitraria esclusione di intere categorie di documenti sì da essere in netto contrasto, alterandole, con le norme di rango primario che regolano la materia. (Così anche Cons. Stato, VI, 9 dicembre 2008, n. 6117 e CdS, VI, 29 gennaio 2013, n. 547)

Pertanto sarà onere dell'amministrazione adita rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per sapere se gli atti oggetto di istanza siano o meno coperti da segreto istruttorio ed ottenere l'eventuale nulla osta all'ostensione degli stessi. (Vedi parere della commissione per l'accesso del 7 giugno 2018)

7.8 La legittimazione all'accesso

Altra rilevante questione specificamente analizzata dalla Commissione è relativa alla legittimazione soggettiva del richiedente l'accesso.

L'accesso, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, deve essere supportato da un interesse specifico e quest'ultimo interesse non può essere astratto, alieno dallo specifico procedimento o iniziativa amministrativa con la quale il soggetto accedente sia comunque in relazione. L'accesso ai documenti è infatti collegato con l'esigenza da parte del soggetto accedente di conoscere ed acquisire determinati atti al fine di verificare se sussiste o meno una lesione della propria sfera giuridica ed un

interesse per procedere, nella sede ritenuta più opportuna, per la salvaguardia delle proprie posizioni giuridiche.

In altri termini, secondo il consolidato orientamento della Commissione è necessario, ai fini dell'esercizio del diritto d'accesso di cui al Capo V della legge n.241 del 1990, che vi sia una concreta strumentalità tra la documentazione da visionare e/o acquisire e l'interesse all'accesso. Il fatto legittimante l'accesso alla documentazione, ossia il possesso in capo all'accedente dell'interesse definito all'art. 22 della legge n. 241 del 1990, non presuppone, tuttavia, una predeterminazione rigida delle situazioni giuridicamente tutelate, in quanto la loro individuazione è data dal collegamento tra queste e il documento per il quale è chiesto l'accesso.

La legittimazione all'accesso va, dunque, riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a poter spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione in concreto di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (Cons. Stato, Ad. Plen., 24-04-2012, n. 7; vedi anche Cons. Stato Sez. VI, 14-08-2012, n. 4566).

In altri termini, la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque abbia un concreto e specifico interesse strettamente collegato al documento cui si fa riferimento. Tuttavia, l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso non deve necessariamente consistere in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo. Questo deve solo essere giuridicamente tutelato, purché non si tratti del generico ed indistinto interesse, proprio di ogni cittadino, al buon andamento dell'attività amministrativa e, accanto a tale specifico interesse, deve sussistere un rapporto di strumentalità tra quest'ultimo e la documentazione di cui si chiede l'ostensione.

Questo rapporto di strumentalità deve però essere inteso in senso ampio, ossia in modo tale che la documentazione richiesta possa essere mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente tutelato. All'opposto, non sono ammesse istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione.

(sull'argomento vedi, tra gli altri, parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 maggio 2018)

7.9 L'esercizio del diritto di accesso

La Commissione ha, inoltre osservato nel corso del 2018 che il diritto di accesso non si esaurisce neppure con il relativo esercizio che può essere reiterato. (Vedi parere della Commissione reso nella seduta dell'11 settembre 2018). Tuttavia, la stessa Commissione ha osservato che il diritto di accesso deve essere esercitato senza eccessivo aggravio per l'attività corrente dell'amministrazione adita, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost). (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 18 Gennaio 2018)

Inoltre, la Commissione ha ribadito che la pubblica amministrazione non è mai tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, essendo limitato l'obbligo di ostensione, in presenza di un interesse concreto ed attuale in capo al richiedente, ed ai soli documenti amministrativi già formati. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 18 Gennaio 2018). Deve cioè ritenersi inammissibile l'accesso a richieste di attestazioni di fatti e circostanze (ad esempio dell'indicazione dettagliata del giorno, orario e natura del servizio svolto) in quanto trattasi di documenti non già formati. L'accesso agli atti non può imporre all'Amministrazione un'attività di elaborazione di dati o di formazione di documenti, ma deve riferirsi ad atti e documenti già esistenti e detenuti dall'Amministrazione stessa al momento della richiesta di accesso. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 18 Gennaio 2018).

7.10 Accesso ad atti di procedura concorsuale

Un'altra questione affrontata spesso volte dalla Commissione per l'accesso, nel 2018, come anche nel corso degli anni precedenti, è quella relativa alla richiesta di

accesso agli atti concernenti le procedure concorsuali da parte del partecipante alla procedura medesima.⁷²

Secondo il consolidato orientamento della Commissione, **l'accedente, quale partecipante alla selezione concorsuale, è certamente titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti.** Ciò in quanto il candidato di una procedura concorsuale o paraconcorsuale è titolare del diritto di accesso ai relativi atti, quale portatore di un interesse sicuramente differenziato e qualificato, in vista della tutela di una posizione giuridicamente rilevante.

Il diritto d'accesso, in particolare, è riconosciuto rispetto, non solo ai propri elaborati ed atti ma anche agli elaborati delle prove e ai titoli esibiti dagli altri candidati, alle schede di valutazione ed ai verbali della commissione esaminatrice, al fine di poter verificare, anche in sede giurisdizionale, la loro regolarità. Rispetto a tali documenti deve essere esclusa, in radice, l'esigenza di riservatezza e di tutela dei terzi controinteressati, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione la cui essenza risiede nella comparazione dei valori di ciascuno; tutti gli atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti i quali perdono ogni diritto di riservatezza su tali documenti.⁷³

In particolare, secondo l'orientamento sopra riportato, ribadito dalla Commissione per l'accesso nel corso del 2018, il partecipante ad una procedura selettiva ha dunque diritto di accedere a tutti gli atti della medesima: a quelli formati dalle commissioni giudicatrici (schede di valutazione, griglie, verbali), ai documenti prodotti dagli altri partecipanti, ai propri elaborati nonché a quelli degli altri candidati. Questi ultimi peraltro, secondo costante giurisprudenza, condiviso dalla Commissione per l'accesso, non possono considerarsi controinteressati in senso tecnico e si prescinde, in tale ipotesi, dalla formalità della notifica nei loro confronti dell'istanza e del successivo ricorso, essendo esclusa in radice l'esigenza di riservatezza: i concorrenti prendendo

⁷² Vedi, tra le altre, decisione della commissione per l'accesso del 18 gennaio 2018 e decisione della Commissione per l'accesso resa nella seduta del 7 giugno 2018.

⁷³ In tal senso è l'orientamento costante e consolidato della Commissione per l'accesso, conforme con la giurisprudenza prevalente in materia. Vedi, tra le altre TAR Sardegna -sezione II, sentenza n 00554/2014.

parte alla selezione hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza⁷⁴.

L'unico limite all'accessibilità dei documenti nelle procedure concorsuali e selettive risiede nella possibilità di visionare ed estrarre copia dei documenti relativi alle sole fasi cui gli istanti stessi hanno partecipato: solo con riferimento a queste si ravvisa l'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso.

Del resto il diritto di accesso si configura quale "acausale" e prescinde da una verifica della concreta spettanza del bene della vita che l'istante aspira ad ottenere: l'eventuale spettanza di un'ulteriore voce di risarcimento o il riconoscimento, nelle opportune sedi, di qualsivoglia diritto non deve essere sindacato né dall'amministrazione, né rientra nell'indagine della Commissione esaminatrice (Vedi parere della Commissione reso nella seduta dell'11 settembre 2018).

In particolare con riferimento alla tutela della riservatezza del singolo candidato, nell'ambito delle procedure concorsuali, la Commissione ha confermato, anche nel 2018, il proprio costante orientamento, in base al quale tale esigenza non appare essere prevalente, dal momento che i partecipanti ad un concorso, prendendo parte alla selezione pubblica, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

A tale regola generale fanno eccezione, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lett. d) della legge 241/90, i **documenti contenenti "informazioni di carattere psicoattitudinale" per i quali il diritto di accesso è escluso anche "d) nei procedimenti selettivi"**.

Inoltre, sempre sulla base dell'art. 24, comma 7 della legge 241/90 nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso – di tipo difensivo - dovrà essere consentito *"nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*.⁷⁵

⁷⁴ Vedasi, per tutte, TAR Lazio – Roma, sez. III n. 6450/2008

⁷⁵ Vedi decisione della Commissione per l'accesso del 7 giugno 2018

7.11 Accesso agli atti del candidato privo dei requisiti di partecipazione al concorso

La Commissione ha avuto modo di sottolineare che il diritto di accesso si configura come “acausale” e prescinde dalla verifica della concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira e quindi dell’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione.

I documenti richiesti dall’accedente, richiamati dal bando o correlati allo stesso, prodromici o presupposti, devono essere resi accessibili in quanto egli, pure se privo di requisiti, figura come “aspirante” alla partecipazione alla selezione de qua.

Sono invece inaccessibili all’accedente gli atti relativi allo svolgimento della procedura selettiva, alla quale risulta estraneo per la dichiarata carenza dei relativi requisiti. (Decisione della Commissione per l’accesso adottata nella seduta del 18 Gennaio 2018).

7.12 Competenza della Commissione per l’accesso – Limiti

La Commissione non è competente a pronunciarsi sulle istanze di accesso che si configurano quali richieste di “accesso civico generalizzato”, stante l’istituzione del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico generalizzato.

Tuttavia, ad avviso della Commissione, qualora nell’istanza, pur se formalmente formulata quale accesso civico generalizzato, sia stata fatta precisazione dell’interesse diretto, concreto ed attuale sotteso all’accesso richiesto e si individui una posizione differenziata e legittimante ad accedere alla documentazione richiesta, la Commissione, a dispetto della qualificazione formale fornita dall’accedente, ritiene che tale istanza possa essere attratta all’alveo delle disposizioni di cui al titolo V della legge 241/90 e trattata quale istanza d’accesso ex art. 22 della predetta legge. (Decisione della Commissione per l’accesso adottata nella seduta del 18 Gennaio 2018).

7.13 L'accesso ambientale

La Commissione ha avuto modo di osservare che la particolare figura “dell'accesso ambientale”, la cui speciale fattispecie è delineata dal D. Lgs. n. 195/2005 si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. 241/1990, sotto un duplice profilo: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso e il contenuto delle cognizioni accessibili.

Sotto il primo profilo, l'art. 3 del citato D. Lgs. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali sono di appartenenza generalizzata, spettando ad ogni soggetto di diritto, senza necessità di collegamento con una data situazione giuridica soggettiva.

Quanto all'individuazione dei dati accessibili il nostro ordinamento considera “informazione ambientale” qualsiasi informazione contenuta in provvedimenti amministrativi ma anche in atti endo-procedimentali (lettere, relazioni, nastri, video, pareri etc.) che abbiano attinenza con l'ambiente, intendendo con ciò sia quella relativa allo stato dell'ambiente sia quella relativa alle attività, ai provvedimenti ed alle decisioni della pubblica amministrazione che abbiano un qualche effetto sull'ambiente.

Il Consiglio di Stato, con sentenza 20 maggio 2014, n. 2557 ha precisato che “le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato dell'ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull'ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale”.⁷⁶

⁷⁶ Decisione resa dalla Commissione per l'accesso nella seduta del 23 ottobre 2018.

8. LA STRUTTURA DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO

La Commissione per l'accesso, fin dalla sua istituzione, è ospitata presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo il quale provvede al necessario supporto tecnico-amministrativo all'Organo.

In particolare, il regolamento 28 giugno 2006 della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, all'articolo 3, comma 1, stabilisce che il supporto all'attività della Commissione è fornito dal Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del d.P.C.M. 1 marzo 2012 e successive modificazioni.

Dal 2009 il Dipartimento ha completamente informatizzato i lavori della Commissione.

Dal 2016 - in un'ottica di avanzamento del servizio erogato dalla struttura di supporto, a vantaggio soprattutto del cittadino-utente-ricorrente ed altresì delle Amministrazioni resistenti - ha elaborato un progetto esecutivo per la creazione di un'apposita pagina *web* nella quale pubblicare una selezione aggiornata di decisioni e di pareri, così da fornire una panoramica dell'orientamento della Commissione per l'accesso sulle principali tematiche trattate dalla stessa, al fine di realizzare un miglioramento della fruibilità di tali dati da parte degli utenti.

Si è concretizzata, quindi, una maggiore trasparenza e disponibilità dei dati relativi all'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi così da semplificare la ricerca e la comprensione dell'attività della Commissione stessa da parte dei cittadini, i quali possono disporre, attraverso l'accesso alle nuove pagine del sito internet messe in rete di una conoscenza più approfondita e dettagliata dell'opera di tutela in via amministrativa del diritto di accesso svolta dalla Commissione.

Nell'anno 2018, stante l'aumento costante dei ricorsi presentati dai cittadini, a fronte della diminuzione del personale assegnato, il lavoro della struttura di supporto alla Commissione per l'accesso ha registrato un forte incremento.

In particolare, come evidenziato nella tabella sottostante, **nel corso dell'anno 2018** la struttura di supporto alla Commissione per l'accesso ha istruito, per la trattazione in adunanza plenaria, **1299 ricorsi e 53 pareri.**

Figura: 40 atti istruiti dalla struttura di supporto alla Commissione

Anno	Ricorsi	Parei
2006	125	140
2007	361	194
2008	426	141
2009	479	197
2010	603	144
2011	701	152
2012	1045	135
2013	1095	98
2014	1181	119
2015	1270	99
2016	1405	106
2017	1386	72
2018	1299	53

All'interno del Dipartimento per il coordinamento amministrativo il servizio preposto al supporto della Commissione per l'accesso è composto da un dirigente di seconda fascia e da sei funzionari che fungono da supporto e segreteria alla Commissione per l'accesso, i quali oltre a svolgere l'attività di supporto alla Commissione stessa, si occupano, nel contempo, anche delle altre linee di attività istituzionali cui è preposto il servizio e l'ufficio di appartenenza.

Lo staff di cui sopra, oltre al servizio di segreteria delle sedute della Commissione e all'istruttoria dei ricorsi e dei pareri, cura anche l'organizzazione logistica delle sedute stesse e la tenuta dell'archivio elettronico dei regolamenti in materia d'accesso, consistente nella raccolta e nell'archiviazione telematica degli atti regolamentari delle pubbliche amministrazioni, relativi alla disciplina del diritto d'accesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del DPR n. 184 del 2006.

La medesima struttura svolge tutte le attività di raccolta e istruttoria dei documenti da sottoporre all'esame della Commissione per l'accesso in occasione delle singole sedute, curando l'inserimento di tutti i ricorsi e dei documenti allegati, nonché delle memorie difensive pervenute dalle amministrazioni resistenti, nel sito internet owncloud della PCM, riservato ai componenti della Commissione per la lavorazione *on line* dei fascicoli relativi. Sempre la struttura di supporto cura la tenuta e l'aggiornamento di tutte le banche dati dei ricorsi e dei pareri per la trattazione in Commissione e svolge tutte le necessarie attività di verbalizzazione delle singole sedute; aggiorna il sito internet della Commissione per l'accesso www.commissioneaccesso.it, invia le richieste di memorie delle decisioni, a mezzo PEC, a ricorrenti e Amministrazioni resistenti, oltre a svolgere ogni altra attività demandata alla Segreteria dalla Commissione per l'accesso.

Le risorse umane attualmente preposte a tali attività lavorative sono diminuite rispetto al 2008 e al 2009, anni in cui erano impiegati in tale compito un dirigente di seconda fascia e sette funzionari. L'attuale staff di 6 unità lavorative è invece rimasto numericamente invariato dal 2010 (salvo un periodo in cui è sceso a 5 unità per poi ritornare a 6), pur essendo il flusso di ricorsi e pareri trattati annualmente dalla Commissione più che raddoppiato rispetto al 2010.

Solo grazie alla elevata professionalità, alla dedizione ed alla efficienza del personale addetto a tale servizio preposto al supporto della Commissione per l'accesso è stato comunque possibile far fronte al notevole carico di lavoro, continuando a mantenere elevati standard qualitativi.

L'auspicio della Commissione per l'accesso è che possano, per il futuro, essere rafforzati gli organici attualmente addetti a tale settore, nonché il numero degli esperti assegnati alla Commissione per l'accesso, atteso anche il diminuito numero dei componenti della Commissione per l'accesso, con conseguente aumento del carico di lavoro per ciascuno di essi e connessa necessità di sempre maggiore assistenza da parte della struttura di supporto. Al riguardo, come già evidenziato nelle precedenti relazioni al Parlamento per gli anni 2017, 2016 e 2015, **si segnala la necessità di rinforzare la Commissione, di almeno tre unità aggiuntive, ampliandone la composizione attraverso apposita modifica dell'articolo 27 della legge n. 241 del 1990 e di ampliare altresì il numero massimo di esperti attualmente previsto, portandoli da 5 a 10.**

Alternativamente, occorrerebbe mettere in atto modifiche normative che contemplino il pagamento, in marche da bollo, di una somma simbolica (pari a 20 o 30 euro a ricorso) da parte dei ricorrenti, al fine di limitare il numero dei gravami alla Commissione per l'accesso che, data l'attuale completa gratuità e facilità di presentazione - attraverso l'uso degli strumenti elettronici - è cresciuto smisuratamente, favorendo, spesse volte, anche fenomeni di ricorrenti seriali (già osservati negli anni precedenti e ulteriormente amplificatisi nel corso dell'anno 2018) con presentazione da parte di singoli cittadini di molteplici ricorsi, meramente emulativi, contro diverse amministrazioni, per ogni singola seduta della Commissione.

8.1 **La dematerializzazione dei lavori della Commissione - Il sito owncloud riservato ai Componenti della Commissione**

A partire dal 2010, i lavori della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sono stati dematerializzati. Tutte le riunioni plenarie della Commissione si sono svolte in modalità totalmente informatizzata, mediante la consultazione di un “fascicolo virtuale”

Nel corso del 2018, il Dipartimento ha svolto la sua attività secondo le modalità informatiche già avviate negli anni precedenti, ottenendo una sempre maggiore speditezza ed efficienza dei lavori della Commissione per l'accesso, oltre ad un notevole risparmio dei costi per l'amministrazione, connesso alla completa abolizione della documentazione cartacea attinente ai lavori della Commissione stessa.

Grazie alla dematerializzazione posta in essere, infatti, tutte le riunioni plenarie della Commissione si sono svolte anche nel 2018 in modalità totalmente informatizzata, mediante la consultazione di un “fascicolo virtuale” in formato elettronico presso le postazioni informatiche messe a disposizione di ciascun componente.

Il sistema classico di fascicolazione cartacea è stato, ormai da diversi anni, definitivamente abbandonato dalla Commissione per l'accesso.

L'utilizzo del cartaceo negli anni precedenti al 2010 comportava la produzione, in occasione di ogni singola riunione, di un fascicolo di seduta composto, in media, da circa mille pagine che veniva riprodotto, sempre in formato cartaceo, in venti copie, distribuite a ciascun componente della Commissione ed agli esperti in seno alla stessa.

Pertanto, grazie alla piena realizzazione della dematerializzazione dei lavori, oggi, per ogni seduta della Commissione, si risparmiano, in media, ventimila fogli di carta.


Poiché nel corso del 2018, la Commissione si è riunita 12 volte⁷⁷, il risparmio effettivo di carta per l'intero anno di attività è stato pari a circa 240.000 fogli.

I lavori relativi alle singole riunioni plenarie della Commissione per l'accesso avvengono, esclusivamente con l'utilizzo di documenti in formato Word e PDF, senza l'uso del cartaceo e, a tal fine, in occasione delle riunioni della stessa, sono messi a

⁷⁷ Per l'andamento del numero delle riunioni della Commissione per l'accesso dal 2006 al 2018, vedi la figura 1

disposizione di ciascuno dei componenti, appositi PC portatili collegati in rete per tutta la durata della riunione.

Grazie al fascicolo elettronico, messo a punto dalla struttura di supporto alla Commissione per l'accesso, la preparazione dei lavori e l'intera attività istruttoria inerente ogni singola seduta della Commissione (assegnazione dei ricorsi e dei quesiti ai relatori e agli esperti, predisposizione delle proposte di decisione e di parere, studio ed esame dei documenti e delle memorie inviate dai ricorrenti e dalle amministrazioni resistenti, ecc...) avviene unicamente in formato elettronico, consentendo a tutti i componenti della Commissione, di poter immediatamente visionare e scaricare, in tempo reale, i ricorsi, le memorie e tutta la documentazione man mano acquisita.

Figura 41: La dematerializzazione dei lavori della Commissione dal 2010 al 2018

La dematerializzazione dei lavori della Commissione per l'accesso è stata ulteriormente potenziata nel **2018**, anche attraverso l'utilizzo del nuovo e più semplificato sito intranet riservato <https://owncloud.palazzochigi.it/>, che ha sostituito il precedente sito in uso dal 2009, e la cui implementazione è curata direttamente dalla struttura di supporto alla Commissione. Al sito riservato possono accedere, esclusivamente attraverso l'uso di una password personale, tutti i componenti della Commissione stessa, nonché gli esperti nominati ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 241 del 1990.

Grazie a tale piattaforma elettronica, la preparazione dei lavori e l'intera istruttoria delle sedute della Commissione (assegnazione dei ricorsi e dei quesiti ai relatori e agli esperti, predisposizione delle proposte di decisione e di parere ecc...) avviene unicamente "on line", consentendo a tutti i componenti della Commissione, di poter immediatamente visionare e scaricare, in tempo reale, i ricorsi, le memorie e tutta la documentazione man mano acquisita, inerente i lavori relativi alle riunioni plenarie della Commissione, nonché di inserire, a loro volta, documenti in formato Word e PDF.

8.2 La casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) della Commissione (commissione.accesso@mailbox.governo.it)


Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del d.P.R. n. 184 del 2006, il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso possono essere trasmessi, oltre che mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa anche regolamentare, vigente.

Conseguentemente, la Commissione per l'accesso, a partire dall'anno 2006, ha iniziato a ricevere ed a trattare regolarmente anche i ricorsi pervenuti non in forma cartacea ma in formato elettronico a mezzo e-mail.

Successivamente, dal mese di dicembre 2010, la Commissione per l'accesso - pur continuando ad accettare sia i ricorsi pervenuti in forma cartacea, sia i ricorsi pervenuti a mezzo posta elettronica non certificata - si è dotata di una casella di posta elettronica certificata, che ha consentito, dato il valore legale della stessa, di poter trasmettere le decisioni esclusivamente in forma elettronica, omettendo l'invio cartaceo a mezzo raccomandata A.R., necessario nei soli casi in cui il ricorrente sia sprovvisto di P.E.C.

Ciò ha comportato un notevole risparmio di risorse, sia in termini di consumo di carta, sia di diminuzione di spese di spedizione delle decisioni.

Nel 2011, 2012 e 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 il numero dei ricorrenti che si sono serviti della P.E.C., in luogo della posta cartacea, è andato crescendo sempre in maggior misura, come rappresentato nella seguente figura 42.

Figura 42: Percentuale invio di decisioni e di ricorsi a mezzo PEC nel 2018

In particolare, nel corso dell'anno 2018⁷⁸, come si può osservare nel grafico contenuto nella figura sopra riportata, il 91,3% delle decisioni è stato trasmesso ai ricorrenti a mezzo PEC. Il dato è in aumento rispetto agli anni precedenti. Si è avuta, dunque, una forte espansione, rispetto al passato, dell'utilizzo della posta elettronica certificata, divenuto lo strumento principale per l'invio dei ricorsi da parte degli utenti, che negli anni precedenti inviavano prevalentemente in forma cartacea i ricorsi e le richieste di parere alla Commissione.

Inoltre, come si evince nella stessa **figura 42**, nel **2018**, nei rapporti con le amministrazioni, il 99,8% dei ricorsi è stato trattato esclusivamente in forma immateriale, attraverso l'invio delle memorie e delle decisioni in formato elettronico, a mezzo PEC⁷⁹. Ciò ha comportato, oltre ad un risparmio di risorse economiche per l'erario (in termini di risparmio di spese postali e di risparmio nell'utilizzo di carta) anche una maggiore velocità nella spedizione e ricezione, con connessa implementazione dell'efficienza.

⁷⁸Nel 2017, il 90,8% delle decisioni è stato trasmesso ai ricorrenti a mezzo PEC. Nel 2016 il 90,7%- Nel 2015, il 60,4%.

⁷⁹Il dato è in aumento rispetto all'anno 2017 in cui era al 98,9%. Nel 2016 si era registrato il 99,5%. Nel 2015 in cui si era registrato il 98,9%.